

(GU Serie Generale n.37 del 15-02-1994)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "La Fontana della Fortuna" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta del 9 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta, con inizio dal 21 febbraio 1994, la lotteria nazionale ed estrazione istantanea denominata "La Fontana della Fortuna".

Art. 2.

Vengono messi in vendita 40.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene, a sinistra, l'immagine di celebri fontane rappresentative del patrimonio monumentale nazionale e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; a destra, in alto, un riquadro ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura destinato all'area del gioco e, in basso, la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto a dei biglietti che vi sono contenuti, nonche' un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta "Attenzione non grattare qui" destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 32.800.000.000, e' ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente e' rappresentata da simboli riproducenti fontane stilizzate; per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

ctg. 1a - n. 8 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

ctg. 2a - n. 16 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

ctg. 3a - n. 40 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

ctg. 4a - n. 200 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

ctg. 5a - n. 80.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

ctg. 6a - n. 400.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

ctg. 7a - n. 720.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

ctg. 8a - n. 880.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

ctg. 9a - n. 2.400.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreche' l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sara' altresì corrisposto in denaro nell'eventualita' che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilita' del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1a, 2a, 3a e 4a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "Attenzione non grattare qui"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovra' essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sara' pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5a, 6a, 7a, 8a e 9a categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchesia, ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validita' in caso di vincita.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura, per i biglietti direttamente distribuiti, un sistema di rilevazione

costante del flusso distributivo che permetta di individuare immediatamente le giacenze presso i venditori, i biglietti effettivamente venduti, nonché le vincite realizzate e la loro certificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994

Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 71